

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1659

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, IGNAZIO LA RUSSA, ROSITANI,
BERSELLI, PARIGI**

Presentata il 1° ottobre 1992

**Istituzione della cattedra di metodologia e didattica
presso gli istituti magistrali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'istituto magistrale è attualmente affidato un compito delicato e di particolare rilevanza, che è quello di preparare i futuri maestri ad affrontare la loro professione con il pieno possesso degli strumenti di conoscenza di base e della specifica competenza in merito all'evolversi del processo di insegnamento-apprendimento nella scuola elementare.

Al conseguimento dei fini suddetti è indirizzata la struttura didattica ed organizzativa dell'istituto, sì da offrire agli allievi, una volta conseguita l'abilitazione magistrale, la possibilità di utilizzare al massimo conoscenze ed esperienze acquisite.

La proposta di istituzione della cattedra di metodologia e didattica negli istituti magistrali trova il suo fondamento proprio nel quadro, brevemente delineato,

delle finalità formative e professionali indicate. Si tratta, ce ne rendiamo conto, di una disciplina la cui esigenza deriva dalla necessità di offrire, assieme alle esperienze di tirocinio, maggiori possibilità di preparazione professionale, e proprio nel momento in cui si richiede all'insegnante elementare un grado più elevato di preparazione, sì che egli possa affrontare le istanze emergenti anche dall'applicazione delle nuove normative.

A parere dei proponenti le nuove cattedre vanno affidate agli attuali docenti di tirocinio dotati di particolare esperienza didattica, i quali, peraltro, in rapporto alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, potevano ottenere il comando solo a condizione che:

a) avessero una anzianità di servizio effettivo di insegnamento di almeno dieci anni con qualifica di « ottimo »;

b) fossero in possesso di laurea o diploma di vigilanza scolastica;

c) prestassero servizio per diciotto ore settimanali.

Nonostante la chiarezza nella richiesta dei requisiti, ed il riconoscimento, di fatto, della funzione docente dell'insegnante in questione, questi veniva, però, privato dei diritti e delle dignità conseguenti al suo *status* di fatto. I « comandati » sono collocati « fuori ruolo » per cinque anni, e perdono la titolarità del posto; inoltre, a seguito dell'anomalia del loro *status* giuridico, dipendono:

1) dal direttore didattico per il rapporto di impiego;

2) dal capo di istituto per gli obblighi di servizio;

3) dal docente di pedagogia (col quale dovrebbe esservi una compresenza per sei ore) per le esercitazioni didattiche.

Al di là degli aspetti squisitamente « burocratici » ciò che preme rilevare è la preparazione del docente in questione: una preparazione ottenuta non solo attraverso l'apprendimento teorico, ma derivata essenzialmente da una pluriennale esperienza di insegnamento attivo, attraverso cui egli ha offerto, oltre alla illustrazione delle tecniche e dei metodi dell'insegnamento primario, la didattica delle materie, l'uso dei sussidi didattici, soprattutto il commento critico ai programmi della scuola elementare sulla base di riflessioni ed indagini nel campo metodologico, pedagogico, psicologico.

Questo grado, così delineato, di indiscutibili competenze fa sì che la figura del nostro « operatore scolastico » si inquadri

anche come « autonomo », sotto il profilo della docenza, anche rispetto al docente di pedagogia che è in possesso di differenti conoscenze e tecniche di insegnamento.

Ciò premesso, c'è da rilevare che la legge 30 luglio 1973, n. 477, è rimasta inapplicata. All'articolo 3, primo comma, essa, infatti, testualmente recita: « Sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo, docente, nei vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto ... ». A distanza di molti anni bisogna purtroppo rilevare che lo *status* giuridico di questi docenti, chiamati a compiti più onerosi, non è ancora stato definito, sicché è giusto oggi rivendicare per tale personale la immissione nei ruoli analoghi di docenti di insegnamenti affini, laddove non sia prevista per i medesimi una classe di abilitazione. La rivendicazione è suffragata da un'altra constatazione: la circolare ministeriale n. 4 (protocollo n. 27560/FM del 20 gennaio 1975) chiarisce che gli insegnanti elementari « comandati » per il tirocinio, fanno parte del collegio dei docenti dell'istituto magistrale, con un implicito riconoscimento, dunque, del loro *status*.

Ancora una valutazione sentiamo di dover fare: la materia di « esercitazioni didattiche », affidata alle maestre di tirocinio comandate presso le scuole magistrali, è definita autonoma e, come tale, affidata completamente alla libertà di insegnamento degli insegnanti titolari. Tutto ciò, è evidente, denota un iniquo comportamento del Ministero nei confronti di categorie affini di lavoratori della scuola, un comportamento che non può essere ulteriormente avallato anche in considerazione dell'orientamento generale di mettere ordine in materia di pubblica istruzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1993-94 è istituita la cattedra di metodologia e didattica negli istituti magistrali.

2. Il Ministro della pubblica istruzione istituisce, con proprio decreto, le corrispondenti classi di concorso e di abilitazione.

ART. 2.

1. Gli insegnanti elementari in servizio con la qualifica di «comandati» per le esercitazioni di tirocinio didattico alla data di entrata in vigore della presente legge sono ricollocati nel relativo ruolo.

ART. 3.

1. Gli insegnanti elementari già comandati presso gli istituti magistrali nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, richiamati ad occupare i posti di provenienza o destinati ad altro comando, possono optare per la cattedra di tecnologie educative.

ART. 4.

1. Il servizio prestato in qualità di insegnante elementare di ruolo dal personale ricollocato in ruolo ai sensi dell'articolo 2 è riconosciuto ai fini giuridici ed economici all'atto dell'inquadramento.

2. Al personale di cui al comma 1 è altresì riconosciuto, ai fini giuridici, il servizio comunque prestato nella scuola elementare.

ART. 5.

1. Gli insegnanti elementari di ruolo possono chiedere il passaggio nel ruolo transitorio dei docenti di tecnologie educative solo se in possesso di una anzianità di servizio di almeno cinque anni nonché della laurea in pedagogia, filosofia o materie letterarie ed affini e della relativa abilitazione.